R.G. N. 766/2015

CRON.

Oggetto:

REP. CIV.

appello avverso

ordinanza reiettiva di

concessione di protezione internazionale

Corte Appello Torino- Sezione II Civile



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE II CIVILE

Riunita nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Emanuela

GERMANO CORTESE

PRESIDENTE CONSIGLIERE

Dott. Patrizia Dott. Maurizio DOLCINO ALZETTA

CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. 766/2015 promossa in sede di appello da:

nato in Gambia il 2. con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lorenzo Trucco del foro di Torino (fax n. 0115627416 e pec: lorenzotrucco@pec.ordineavvocatitorino.it), il quale lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione in appello in data 9.3.2015

- PARTE APPELLANTE-

CONTRO

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e domiciliato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino

- PARTE APPELLATA -

CONTRO

Procura Generale della Repubblica, la quale, in persona del Procuratore Generale, ha dichiarato espressamente di non voler intervenire.

Udienza collegiale di spedizione del 22.1.2016.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

-Per parte appellante:

"Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Torino, I Sezione Civile, Giudice dott. Giovanni Liberati, adottata in data 21.3.2015, notificata in data 25.3.2015, in accoglimento del presente appello e con ogni pronuncia connessa:

in via preliminare, sospendere il provvedimento impugnato con decreto inaudita altera parte o, se ritenuto, previa comparizione delle parti, ed ordinare alla Questura di Torino il rilascio di un permesso di soggiorno fino alla definizione del giudizio;

nel merito, previa disapplicazione del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in data 3.7.2014, in quanto nullo, illegittimo, immotivato, infondato, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla



protezione internazionale, in via principale, come riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine, come riconoscimento dello status di protezione sussidiaria;

in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla permanenza nel territorio dello Stato per motivi umanitari e per l'effetto onerare i competenti organi al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

in via istruttoria disporre l'audizione del sig. Con l'ausilio di un interprete di lingua mandingo, alla luce della considerazione che, in assenza di contraddizioni o palesi menzogne, la fondamentale valutazione di credibilità è molto personale e non oggettiva. Con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio".

- Per il Ministero dell'Interno appellato:

"In via preliminare dichiararsi inammissibile e in ogni caso respingersi l'istanza di sospensione ex adverso formulata. Nel merito, respingersi l'appello poiché infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio".

Svolgimento del processo

1. Il provvedimento amministrativo.

sottoscrizione del verbale utilizzando il mod. C/3, chiese il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951.

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino, con provvedimento in data 3.7.2014, notificato il 9 settembre 2014, respinse la domanda di protezione suddetta rilevando la sostanziale incoerenza ed inattendibilità del racconto della richiedente asilo e ciò in base alle seguenti osservazioni.

"Udito il relatore,

Rilevato che il richiedente asserisce di essere un militante del partito UDP, senza ricoprire alcuna carica o avere un ruolo specifico, e di aver partecipato alle campagne elettorali. In particolare il medesimo riferisce che, all'esito delle elezioni presidenziali tenute nel 2012, che avevano riconfermato nell'incarico Yaja Jammeh, gli appartenenti al suo partito sarebbero stati perseguitati ed egli sarebbe stato arrestato e trattenuto per due mesi in prigione, dove sarebbe stato picchiato e maltrattato. Successivamente in un giorno, di cui non ricorda la data, il predetto che, al momento si trovava al lavoro, sarebbe stato cercato dalla polizia e al suo ritorno avrebbe maturato la decisione di lasciare il Paese, per timore di essere arrestato. Nel giugno 2013, a distanza di 2 mesi, egli raggiungeva clandestinamente la Libia, dove soggiornava quasi un anno prima di imbarcarsi per l'Italia, dato che non veniva retribuito adeguatamente per il lavoro prestato e che era stato arrestato senza motivo dalla polizia, alla quale il suo datore di lavoro aveva dovuto corrispondere una somma di denaro a titolo di riscatto. Il 18 marzo 2014 il medesimo giungeva in Italia dopo che la sua imbarcazione veniva soccorsa da una nave militare italiana.

Considerato che il racconto risulta generico sulla militanza politica e sulle circostanze del suo arresto. L'interessato afferma di non avere posseduto una tessera d'iscrizione al partito e non è in grado di riferire la data delle avvenute elezioni presidenziali, disconoscendo che contemporaneamente sono avvenute anche quelle legislative e fornendo un nominativo errato del vincitore, né indica la data del suo arresto e quella in cui sarebbe stato cercato successivamente dalla polizia. Risulta infondata la decisione maturata di lasciare il Paese per il timore di un ulteriore arresto, dato che il medesimo ha



soggiornato nella stessa città per due mesi dalla data dell'asserita visita della polizia alla sua abitazione, né sembra ipotizzabile che il medesimo possa essere condannato al carcere a vita o alla pena di morte per la semplice appartenenza al partito d'opposizione al Governo.

Valutato che l'intero racconto non è credibile e sembra più verosimile che il richiedente, facente parte di una famiglia numerosa e povera, sia emigrato in cerca di fortuna, come ha fatto nel 2005, nel tentativo di raggiungere l'Angola.

Ritenuto che dal racconto non si ravvisano elementi di persecuzione, come previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951 o fondati motivi di esposizione al rischio di danno grave alla persona, ai sensi del D. Lgs. 251/2007 e successive modifiche, in caso di rientro nel Paese d'origine.

Ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale.

Non si ravvisano, inoltre, i presupposti per trasmettere gli atti al signor Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6, d. lgs. 286/98, anche in considerazione dell'assenza di motivi ostativi al suo rientro".

1.1. L'impugnazione proposta.

Con ricorso depositato il 9 ottobre 2014 la la proposto impugnazione avverso il suddetto provvedimento ed ha chiesto, per i motivi esposti in narrativa, in principalità, il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, ritenuta la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine, ricorrendo seri motivi di carattere umanitario ostativi al suo allontanamento dal territorio nazionale, il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno.

A sostegno dell'impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale la richiedente ha enunciato le ragioni di seguito esposte:

- a) la Commissione avrebbe fornito una motivazione carente ed erronea al diniego delle pretese azionate dal richiedente protezione;
- avrebbe condotto una attività istruttoria in modo superficiale ed in assenza di un adeguato esame dei fatti narrati dal richiedente, omettendo di operare una effettiva valutazione delle argomentazioni portate dal richiedente;
- c) in particolare, non avrebbe considerato che le ragioni della fuga riguarderebbero la vicenda relativa all'arresto subito per effetto della partecipazione ad una riunione elettorale dell'UDP partito di opposizione al Governo;
- d) non sarebbe stato tenuto in conto il fatto che il Gambia, Paese connotato da estrema povertà, è governato dal Presidente Yahya Jammeh dittatore che pratica una repressione dura nei confronti di ogni tipo di opposizione ed esercita il proprio potere in spregio ai più elementari diritti umani.
- e) il provvedimento della Commissione Territoriale avrebbe palesemente trascurato, oltre alla situazione personale del ricorrente, anche l'oggettiva situazione politica e religiosa del Paese di provenienza¹ ed avrebbe, inopinatamente, ritenuto di non ravvisare anche a



¹ Il ricorrente ha segnalato come diversi estratti dell'ultimo rapporto della United Nations Human Rights (novembre 2014) ben dimostrerebbero come il Gambia, tristemente caratterizzato da continue violazioni dei diritti umani, abbia registrato un primo caso, dopo trent'anni, di applicazione della pena di morte, a seguito dell'esecuzione – senza preavviso – di nove reclusi ristretti nel braccio della morte e ciò in assenza dell'esaurimento di tutti i gradi di giudizio; come le autorità avessero represso il dissenso tramite vessazioni ed intimidazioni; come le forze di sicurezza avessero abitualmente attuato arresti arbitrari e sottoposto persone a detenzione arbitraria (doc. 2). La produzione del rapporto di Amnesty International, relativo ai crimini di guerra in Libia non essendo relativo al Paese di origine, non è, invece, pertinente (doc. 3).

- voler sottacere le esposte circostanze l'insussistenza dei presupposti per trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- f) qualora la Commissione Territoriale avesse valorizzato le circostanze sopra illustrate, il provvedimento finale avrebbe potuto avere conclusioni diverse;
- g) sarebbe incomprensibile il motivo per il quale la Commissione non abbia riconosciuto lo status di rifugiato in capo al richiedente in relazione sia all'accertamento del pericolo di morte sussistente in Gambia, sia alla condizione del Paese, tale da impedire l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, avuto riguardo anche alla diffusa pratica degli arresti da parte della locale agenzia per la sicurezza (NIA) per la repressione del dissenso politico;
- h) a partire dalle elezioni presidenziali tenutesi alla fine del 2011, il Jaiteh lamentava di essere stato arrestato e detenuto per due mesi quale oppositore del governo e sottoposto a tortura nel corso della detenzione e di essere stato nuovamente arrestato, per un solo giorno, dopo l'elezione dell'assemblea generale;
- i) la situazione sarebbe, infine, notevolmente peggiorata a causa della diffusione nei Paesi confinanti del virus ebola.

Il ricorrente, non disponendo di risorse sufficienti a sostenere le spese del giudizio, chiedeva ed otteneva l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Il Ministero, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito chiedendo di confermare l'ordinanza impugnata.

All'udienza del 22.1.2016, nel dichiarato disinteresse della Procura Generale, è comparso il Difensore di parte appellante e, nel sostenere le ragioni dell'atto di appello, ha concluso come in atti, previa rinuncia all'istanza di sospensione dell'ordinanza impugnata.

All'udienza suddetta, precisate le conclusioni definitive, la Corte ha trattenuto la causa a decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi scritti difensivi.

Motivi della decisione

1. La ratio decidendi,

Il Tribunale, richiamati i motivi di doglianza proposti dal avverso il provvedimento della Commissione Territoriale e tenuto conto delle dichiarazioni rese dall'interessato anche in sede giudiziale di prime cure, ha ritenuto corretta la decisione impugnata, avendo la Commissione escluso la ricorrenza dei presupposti di legge per la concessione della invocata protezione internazionale in favore del richiedente protezione in ragione della scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

A sostegno della decisione il Tribunale ha esposto le argomentazioni di seguito sintetizzate.

Le doglianze sollevate dal sig. Con riferimento alla pretesa mancata considerazione, da parte della Commissione Territoriale, della realtà del Paese di provenienza (Gambia) non sono fondate.

Il primo giudice, al riguardo, nel riportare integralmente la decisione della Commissione suddetta, ha sostenuto come il provvedimento risultasse emesso a seguito di adeguata istruttoria e previa puntuale considerazione delle dichiarazioni rese dall'interessato sia in sede di audizione personale, sia al momento della presentazione dell'istanza, con riferimento alla situazione del Paese d'origine dell'instante.



Ha evidenziato come il provvedimento impugnato fosse stato sufficientemente motivato e supportato da un'adeguata attività istruttoria e potesse, pertanto, essere condiviso dal giudicante. Ha, inoltre, considerato che, come già evidenziato nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni rese da Made dell'esponente, come già evidenziato nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni rese da Made dell'esponente, alle caratteristiche del partito cui lo stesso avrebbe aderito, agli scopi ed all'attività di partito, ai nomi degli esponenti di spicco, alle date in cui si sarebbero svolte le elezioni presidenziali e quelle legislative in Gambia, ed al loro esito; ha ritenuto, d'altro canto, scarsamente attendibili tali dichiarazioni anche in tema di (presunte) ritorsioni cui il richiedente protezione sarebbe stato esposto a causa della militanza politica e ciò in relazione alla mancanza di una ragionevole correlazione tra la militanza prestata e le misure repressive (assertivamente) adottate nei suoi riguardi.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto come la situazione di violenza e di violazione dei diritti umani descritta dal richiedente protezione non trovasse riscontro in episodi accaduti di recente, ovvero nelle informazioni derivanti da fonti di informazione istituzionale (come, ad es., il sito *Viaggiare Sicuri* del Ministero degli affari esteri il quale informa che "(..) *Il Paese condivide con la più parte del resto del mondo il rischio di poter essere esposto ad azioni legate a fenomeni di terrorismo internazionale. In particolare, tenuto conto del progressivo deterioramento della situazione dell'area del Sahel ed in considerazione dell'attivismo dei gruppi di matrice terroristica in tutta la regione e dell'accresciuto rischio di reazioni ostili a danno di cittadini e di interessi occidentali, si raccomanda di mantenere comunque elevata la soglia di attenzione in tutto il Paese").*

Ha osservato inoltre come la situazione sanitaria conseguente all'epidemia di febbre emorragica del virus Ebola in alcuni Paesi dell'Africa centrale non abbia determinato una situazione di particolare allarme, ma soltanto di maggiori controlli sanitari.

In base alle risultanze sopra illustrate, il Tribunale ha ritenuto che le valutazioni poste a fondamento del provvedimento di diniego impugnato risultassero del tutto condivisibili, in quanto la generalità e vaghezza del racconto del ricorrente non consentano di ritenerlo credibile in merito alle persecuzioni cui lo stesso sarebbe stato, ovvero potrebbe essere sottoposto in Gambia a causa della sua militanza politica.

Ha escluso la presenza di elementi significativi tali da far ritenere che nel Paese di origine del richiedente sia in corso un conflitto armato, o, comunque, vi sia una situazione di violenza indiscriminata e generalizzata, tale da qualificare il persona meritevole di protezione sussidiaria.

Ha escluso, infine, la ricorrenza di elementi utili al riconoscimento, in capo al ricorrente medesimo, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, non avendo lo stesso instaurato legami particolari con l'Italia, ed essendo, invece, coniugato e padre di un figlio ancora presenti in Gambia.

Nella contumacia del Ministero, ha dichiarato l'irripetibilità delle spese di lite, stante la soccombenza del Jaiteh.

2. I motivi di appello.

La difesa appellante ha lamentato l'erroneità dell'impugnata ordinanza in ordine alla pretesa insufficiente valutazione delle circostanze dedotte dal Jaiteh a sostegno delle argomentazioni poste alla base del ricorso.



In particolare, il primo giudice si sarebbe determinato al rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, limitandosi a valutare superficialmente taluni aspetti del racconto del richiedente e senza considerare la gravità della situazione complessiva del Paese d'origine nella quale deve essere collocata la vicenda narrata dal richiedente protezione.

Il Tribunalè sarebbe limitato a incentrare il proprio giudizio, sulla credibilità soggettiva del Jaiteh, senza adempiere ai doveri officiosi di ampia indagine e di acquisizione documentale incombente sul giudice e ciò allo scopo di procedere ad una valutazione delle condizioni del Paese di provenienza del richiedente, onde vagliarne l'attendibilità, in base ad informazioni esterne di portata oggettiva.

L'ordinanza sarebbe viziata, secondo l'appellante, per carenza ed erroneità della motivazione, stigmatizzata nella dedotta superficialità della valutazione del primo giudice.

Il giudice di prime cure si sarebbe limitato ad una semplice conferma di quanto rilevato dalla Commissione e non avrebbe approfondito gli elementi rilevati riguardo alle difficoltà di traduzione del racconto reso in sede di audizione; non avrebbe adeguatamente apprezzato l'adesione all'UDP (partito di opposizione al Presidente Yahya Jammeh) da parte dello stesso, né l'attività politica svolta sia dal richiedente che dai suoi familiari più stretti (il padre, a sua volta perseguitato).

Ai fini di causa, giova premettere che in base all'art. 2 lett. e) del D.L.vo 251/2007 si considera "rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10".

La normativa definisce altresì in cosa debbano consistere gli "atti di persecuzione". Ne parla l'art.

La normativa definisce altresì in cosa debbano consistere gli "atti di persecuzione". Ne parla l'art. 7 del citato D.L.vo, che per chiarezza viene riportato:

- "1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'art, 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:
 - a) essere sufficientemente gravi, per loro natura e frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
 - b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lett. a).
 - 2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:
 - a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
 - b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
 - c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
 - d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
 - e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 10 comma 2;
 - f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".



Sul punto, la Suprema Corte² ha sostenuto come, in tema di protezione internazionale, la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente debba essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, quinto comma, del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca), non sulla base della mancanza di riscontri oggettivi e come l'acquisizione delle informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro debba avvenire in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nell'art. 8, comma terzo, del D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri informativi, dando conto delle ragioni della scelta.

E' vero che la Suprema Corte, a Sezioni Unite³, ha sostenuto che nei procedimenti riguardanti il riconoscimento della protezione internazionale, con il recepimento della direttiva 2004/83/CE, vi è un mutamento delle regole ordinarie sull'onere probatorio ispirate, nel nostro ordinamento, al principio dispositivo e ciò in funzione della forte valorizzazione di poteri istruttori officiosi prima della competente commissione e poi del giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, mediante l'acquisizione, anche d'ufficio, delle informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese d'origine del richiedente.

Ed invero la direttiva 2004/83/CE (come rilevato anche dalle Sezioni Unite), nel disporre norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato, o di persone altrimenti bisognose di protezione internazionale, nonché norme minime sulla protezione riconosciuta, all'art. 4 comma 3, dispone che lo Stato membro è tenuto in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda di protezione internazionale e stabilisce che l'esame della domanda stessa deve essere effettuato su base individuale attraverso la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione; b) della dichiarazione e della documentazione presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subìto o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso, l'età al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave nel caso di rientro nel paese; e) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

2.1. In merito al primo motivo, si deve rilevare come il Tribunale si sia limitato a recepire le indicazioni della Commissione territoriale, ma abbia certamente considerato lo scollamento tra la situazione generale del Pese d'origine del richiedente protezione e la inverosimiglianza dei motivi addotti dal Jaiteh a sostegno della domanda.



² Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 24.9.2012 n. 16202.

³ Cfr. Cass. SU, 17.11.2008 n. 27310.

E' vero che le dichiarazioni rese da ogni richiedente protezione debbono essere valutate previo inserimento delle stesse all'interno di un quadro di riferimento che tenga conto della situazione del Paese d'origine; ma un'operazione siffatta deve essere svolta al fine di trovare un rapporto tra la verosimiglianza del motivi indicati a sostegno della fuga e tali condizioni.

Il fatto che nel Gambia le autorità governative, sotto la presidenza Jammeh, reprimano il dissenso tramite vessazioni ed intimidazioni non si riflette automaticamente sulla possibilità di ritenere, per ciò solo, fondata e meritevole di accoglimento ogni singola domanda di protezione, dovendo ciascuna di essere presentare motivi integranti ragioni serie ed attendibili per il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalle disposizioni normative sopra citate.

Di conseguenza, si tratta di valutare le dichiarazioni rese da Mustapha Jaiteh avanti la Commissione e di considerare come le stesse siano state giustificate dall'appellante con la condizione personale, connotata da ridotta scolarità e da una modesta capacità di elaborazione del racconto da parte del dichiarante.

In sede di audizione avanti la Commissione, il richiedente protezione, per quanto interessa, ha dichiarato quanto segue. "D. Quale è stato l'itinerario seguito per venire in Italia e quali le modalità ed i tempi del viaggio ? R. Nel giugno 2013 sono partito da Jarumenkoto4 e sono andato in Senegal, Mali, Burkina Faso e Niger, arrivando in Libia. Sono rimasto in Libia un anno, facendo il muratore, ma venivo pagato poco e non per gli effettivi giorni in cui prestavo lavoro. In Libia non vi era sicurezza e la polizia prendeva di mira gli immigrati. Sono stato arrestato e il mio datore di lavoro ha dovuto pagare per farmi liberare. Sono stato in prigione 2 mesi e sono stato maltrattato (Il richiedente mostra una piccola cicatrice sul braccio sinistro e sul ginocchio destro). Non avevo soldi per venire in Italia e mi sono rivolto al mio datore che ha contattato un trafficante per farmi imbarcare. D. ha pagato qualcuno per effettuare questo viaggio? Se sì, che cifra ha pagato? Si trattava di denaro di sua proprietà? R. Per arrivare in Libia ho pagato una somma di cui non ricordo la cifra. Comunque erano soldi ricavati dal mio lavoro. D. Quando è giunto in Italia ? R. Il 17 marzo 2014 la mia imbarcazione è stata soccorsa da una nave italiana e sono giunto a Lampedusa il giorno 18. Poi in aereo ho raggiunto una località di cui non so dire il nome, e in autobus sono stato portato ad Alba in provincia di Cuneo. D. Ricorda quando e dove ha presentato la sua domanda di protezione internazionale ? R. Ho presentato domanda di asilo alla Questura di Cuneo. D. Aveva mai lasciato il suo Paese di origine, prima di questo espatrio? R. Nel 2005 volevo andare in Angola per trovare un lavoro, ma poi mi sono fermato in Congo, Kinshasa, perché non avevo i soldi per continuare il viaggio. Non ho trovato un lavoro nel Congo e dopo un mese alcuni miei connazionali mi hanno dato i soldi per farmi tornare a casa.. D. Dove ha il domicilio attualmente? R. Sono ospite del centro di accoglienza di Alba. D. Qual è la sua religione? R. Musulmana. D. A quale gruppo etnico appartiene? R. Mandingo. D. Nella sua area di provenienza tale gruppo etnico rappresenta la maggioranza o la minoranza? R. I mandingo sono in maggioranza. **D.** Può specificare dove è nato e dove ha vissuto fino alla partenza dal suo Paese di origine? **R.** Sono nato e vissuto a Jarumenkoto. Ho anche una sorellastra. **D.** Era il figlio più grande ? R. Sono il secondo.

D. I suoi genitori che lavoro fanno/facevano ? **R.** Mio padre è contadino ? **D.** Che studi ha fatto, che livello di istruzione ha? **R.** Non sono andato a scuola. **D.** Quali lingue parla/conosce? **R.** Parlo



⁴ In questo caso si tratta di una trascrizione non corretta del nome della località che, nei pressi del fiume Gambia ed al centro del Paese, si trova indicata con il nome Jarumeh Koto e non Jarumen Koto.

mandingo e inglese. D. Ha figli? R. Ho un figlio di un anno che vive con mia moglie a Pachary, presso mia suocera. D. E' sposato? Se sì, quando si è sposato? R. Mi sono sposato nel 2012 e mia moglie è tornata nella casa della sua famiglia, quando è rimasta incinta. D. Ha mantenuto i contatti con qualcuno dei suoi familiari nel suo Paese d'origine? R. Sento per telefono mia moglie ed i miei genitori. D. Svolgeva attività lavorative nel suo Paese e, se sì, quali ed in quale periodo? R. Facevo il muratore. D. Che documenti di identità aveva nel suo Paese? R. Nessuno, Avevo solo la tessera elettorale. D. ha una seconda cittadinanza, o potrebbe averla? R. No. D. Lei e/o i componenti della sua famiglia sono/erano iscritti a qualche partito o gruppo politico? Se sì, con che ruolo e che attività ha/avete svolto? R. Ero un militante del partito U.D.P. Non mi è stata rilasciata alcuna tessera del partito, ma partecipavo alle campagne organizzate in occasione delle elezioni. D. Cosa vuol dire la sigla UDP ? R. Partito democratico dell'unità. D. Lei e/o membri della sua famiglia avete mai subito arresti, detenzioni o denunce da parte delle autorità del suo Paese d'origine? Se sì, quante volte, quando ed in quali circostanze? R. Nelle elezioni del 2012 il mio partito si è schierato contro il Governo per attuare un cambiamento. Al termine delle elezioni vi è stata la vendetta e tanti giovani sono stati arrestati ed alcuni sono stati uccisi. Anch'io sono stato arrestato.

D. Per quanto tempo è stato trattenuto in stato di arresto o di detenzione, in che tipo di struttura e come è riuscito a lasciarla ? R. Sono stato messo in prigione nel carcere di Janjanbureh e sono stato rilasciato dopo un mese, dicendomi che se continuavo a protestare contro il Governo la prossima volta mi avrebbero ucciso. D. Quali sono state le condizioni di trattenimento/prigionia? R. Sono stato picchiato tutti i giorni e mi sono stati lanciati getti d'acqua. D. Quale è stata l'accusa che le è stata rivolta ? R. Non dovevo protestare contro il Governo che era autoritario. D. Si ricorda la data delle elezioni e quale tipo di elezioni erano ? R. Non ricordo la data delle elezioni che si tenevano per la nomina del Presidente della Repubblica "Yaja Jammeh", che è stato rieletto. Dopo le elezioni presidenziali vi sono state le elezioni nazionali per la formazione del Parlamento e nel mio distretto è stato eletto un deputato del mio partito. D. Quando sono avvenute le elezioni per il Parlamento ? R. Nel 2012. D. Chi era il leader del suo partito? R. Ousseinu Dabo⁵. **D.** Assieme a lei quante persone sono state arrestate ? Si ricorda la data? **R.** Eravamo in moltissimi. Non ricordo la data dell'arresto, ma è stato nel 2012 subito dopo le elezioni presidenziali. D. Lei è stato mai arrestato, fermato o denunciato in Italia? Se sì, quante volte e per quali motivi? R. No. D. Per quali motivi ha lasciato il suo Paese? R. Quando sono uscito dal carcere sono stato perseguitato. Un giorno, di cui non ricordo la data, mentre mi trovavo al lavoro nella capitale, Banjul, i poliziotti sono venuti a cercarmi a casa. Hanno chiesto a mia sorella dove mi trovavo. Sono tornato a casa a Jarumenkotoe dopo due mesi sono partito per il Senegal per paura di essere arrestato o di essere ucciso e lasciare mio figlio orfano. D. Per quale motivo sarebbe stato arrestato ? R. Sarei stato arrestato perché continuavo a fare politica. D. Dopo essere uscito dal carcere quale attività politica ha svolto ? R. Ho frequentato i raduni, in quanto i giovani dovevano prendere il potere. D. A quali pericoli o conseguenze lei andrebbe incontro tornando nel suo Paese di appartenenza? R. Sarò ucciso e messo in carcere a vita per il fatto di appartenere al partito UDP. D. Ha altro da aggiungere? R. Nd'.



⁵ Il nome deve evidentemente essere stato erroneamente trascritto, in quanto, notoriamente, il leader dell'UDP è, da molti anni, Ousainou Darboe.

Dall'esame di tali dichiarazioni si comprende la necessità di dover ripercorrere, per svolgere un vaglio sia sulla portata delle stesse (quanto a coerenza intrinseca ed estrinseca), sia sull'apprezzamento del Tribunale riguardo ad esse ed alle condizioni di esercizio delle libertà politiche nel Gambia da parte di oppositori politici, quali i militanti dell'U.D.P..

Nel caso di specie, pur non ricordando la data delle elezioni, Mustapha Jaiteh ha rammentato e correttamente inquadrato sul piano cronologico le consultazioni svoltesi in Gambia tra la fine del 2011 e la prima metà del 2012, sostenendo come si siano prima tenute le elezioni presidenziali e poi quelle nazionali.

Effettivamente, come è noto, nel novembre del 2011 Jammeh ha vinto le elezioni presidenziali, essendo riconfermato, dopo 17 anni ininterrotti, nella carica di presidente per il quarto mandato.

Inoltre, il partito al potere, L'alleanza per la costruzione e l'orientamento patriottico (APRC)⁶, si è assicurato una facile vittoria alle elezioni legislative del marzo 2012, dopo che sei dei sette partiti dell'opposizione avevano boicottato o deciso di non partecipare alle votazioni. L'APRC ha, quindi, conquistato quarantatré dei quarantotto seggi dell'assemblea nazionale e continuato a mantenere uno stretto controllo sulla politica nazionale. Yaya Jammeh è stato rieletto presidente nel 2011, per la quarta volta, con il settantadue percento dei voti, in elezioni giudicate dagli osservatori internazionali, come ad esempio l'ECOWASS, né libere né corrette.

Durante le elezioni legislative del 2012, i partiti dell'opposizione hanno contestato il governo per il suo controllo sui mezzi d'informazione pubblici, la concessione di un periodo di campagna elettorale eccessivamente breve, l'utilizzo di risorse pubbliche da parte del partito di governo e l'aperta partecipazione alle attività politiche da parte di membri delle forze di sicurezza.

Il Jaiteh ha lamentato di essere stato arrestato, a seguito delle elezioni del marzo del 2012, di essere tornato a casa, perché rilasciato dopo un mese, e, quindi, di essere partito dopo due mesi, nel giugno 2012, alla volta del Senegal per il timore di essere nuovamente arrestato e, quindi, ucciso.

Si deve considerare come il racconto del richiedente protezione risulti stringente nelle scansioni temporali concernenti i fatti riferiti e risulti, altresì, attendibile sulla repressione scatenata da Jammeh, per il tramite di agenti della NIA, subito dopo le elezioni presidenziali e politiche. Infatti, le notizie di stampa⁷ hanno evidenziato come, nel gennaio del 2012, l'ex ministro dell'informazione, Amadou Janneh, sia stato condannato all'ergastolo per aver distribuito t-shirt con la scritta "finiamola con la dittatura". Altri arresti sono stati perpetrati nei riguardi degli oppositori, così come indicato anche in un rapporto di Amnesty International⁸, nel quale è stato rilevato come, nel marzo 2012, siano stati arrestati e detenuti due familiari del leader dell'opposizione in esilio, Mai Fatty, per aver esposto materiale per la campagna politica. Da ciò si evince come, in Gambia, risulti ampiamente seguita la prassi di eseguire arresti e detenzioni illegali da parte dell'agenzia di intelligence nazionale (National Intelligence Agency - NIA), della polizia e dell'esercito. E' indubbio, inoltre, che il Governo abbia continuato a intimorire e perseguitare membri dei partiti dell'opposizione e della società civile, giornalisti e omosessuali. Le autorità hanno continuato a negare sistematicamente il permesso di tenere manifestazioni, anche



⁶ Il partito del presidente Yaya Jammeh, fondato da ufficiali dell'esercito nazionale in seguito al colpo di stato del 1994.

⁷ Cfr. http://www.nigrizia.it/atlante/gambia

⁸ Cfr. Rapporto Annuale 2012 - Amnesty International, pag. 89.

pacifiche, e occasionalmente anche raduni politici dei partiti dell'opposizione. Il governo si è anche reso responsabile di intimidazioni e detenzioni in isolamento basate sulle opinioni politiche o l'affiliazione con l'opposizione. Che Mustapha Jaiteh possa essere stato individuato ed arrestato a seguito della partecipazione ai raduni tenuti dagli aderenti all'UDP – dopo le elezioni politiche del 2012 – non può essere seriamente messo in discussione. Che il clima politico del Gambia continui ad essere caratterizzato da tensioni e dalla politica illiberale e repressiva di Jammeh è tristemente noto.

Durante il solo anno 2013 risultavano detenuti circa trenta prigionieri politici, la maggioranza dei quali era costituita da ex militari coinvolti in complotti per rovesciare il regime. Le autorità carcerarie hanno tenuto questi prigionieri in una apposita ala della prigione centrale "Mile 2", concedendo solo occasionalmente ai famigliari il permesso di visitarli, e negandolo invece alle organizzazioni umanitarie.

E' indubbio come, per mettere in relazione quanto dichiarato dal richiedente protezione con la situazione del Paese di origine, debbano essere considerate sia la verosimiglianza delle circostanze narrate, sia l'evoluzione della situazione stessa.

Al riguardo si deve notare che, per quanto concerne l'Africa Subsahariana, sono stati riscontrati timidi miglioramenti da parte di alcuni Paesi.

Così come evidenziato nel rapporto per il 2015-2016 da Amnesty International⁹, "alcune misure adottate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Au, oltre che dagli organismi subregionali, per affrontare le situazioni di violento conflitto in corso nella regione, hanno dimostrato un miglioramento: dalla totale indifferenza fino all'impegno diretto. Nonostante le limitate capacità d'organico, la mancanza di un approccio coerente con le diverse situazioni e le preoccupazioni relative all'inadeguatezza delle misure per affrontare le violazioni dei diritti umani e l'impunità, gli organismi regionali e dell'Au hanno fatto passi importanti, dalla mediazione diplomatica allo schieramento di contingenti di peacekeeping, per rispondere alle crisi e ai conflitti nella regione. Sono state sviluppate norme e standard regionali sui diritti umani. A novembre, la Commissione africana dei diritti umani e dei popoli (Commissione africana) ha adottato un Commento generale all'art. 4 (relativo al diritto alla vita) della Carta africana. Il Comitato tecnico speciale per gli affari legislativi dell'Au (Special Technical Committee – Stc) ha inoltre esaminato e approvato la bozza del protocollo sui diritti delle persone anziane in Africa, inizialmente elaborata dalla Commissione africana. Purtroppo, l'Stc ha deciso di non adottare la bozza di protocollo relativa all'abolizione della pena di morte in Africa.

Sempre più paesi si sono dimostrati disposti a far analizzare la loro situazione dei diritti umani. Algeria, Burkina Faso, Kenya, Malawi, Namibia, Nigeria e Sierra Leone hanno presentato i loro rapporti periodici sull'implementazione della Carta africana.

Diversi paesi della regione hanno approvato riforme e provvedimenti positivi. In Mauritania, una nuova legislazione ha definito la tortura e la schiavitù un crimine contro l'umanità e ha vietato ogni forma di detenzione segreta. La Sierra Leone ha ratificato il protocollo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli sui diritti delle donne in Africa. Ci sono stati segnali di miglioramento nello Swaziland, compreso il rilascio di prigionieri di coscienza e prigionieri politici, anche se le autorità continuavano ad applicare legislazioni repressive per soffocare il dissenso.



⁹ http://www.rapportoannuale.amnesty.it, per il 2015-2015, p. 27.

La giustizia internazionale ha conosciuto un momento storico con l'apertura a luglio in Senegal del processo a carico dell'ex presidente del Ciad, Hissène Habrè: era la prima volta che il tribunale di uno Stato africano processava l'ex leader di un altro Stato".

Tali miglioramenti, tuttavia, non vedono il Gambia quale Stato coinvolto e propositivo.

E, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, nell'impugnata ordinanza, il sito *Viaggiare Sicuri* del Ministero degli Esteri non vale a fornire rassicurazioni in ordine alla libertà di espressione e di partecipazione politica, nonché al rispetto dei diritti umani in Gambia, trattando l'informativa indicata soltanto dei rischi connessi al terrorismo internazionale.

Di conseguenza, le critiche rivolte alle valutazioni esposte nell'ordinanza impugnata, oltre a risultare congrue e puntuali, consentono di rilevare come la stessa sia frutto di valutazioni improprie e superficiali e, in parte, nemmeno corrette.

Infatti, il Tribunale ha indicato come il Jaiteh avesse fatto affermazioni di carattere generico, ignorato il contemporaneo svolgersi delle elezioni presidenziali e politiche, dichiarato di essere stato arrestato insieme ad deputato del suo partito e rilasciato dopo le manifestazioni di protesta. Se tali circostanza fossero state dichiarate dal latina, il medesimo, proprio in forza di tali dichiarazioni avrebbe dovuto essere ritenuto quale attivita di rilievo nell'ambito dell'UDP. In realtà, il richiedente protezione, come già evidenziato, ha indicato correttamente i tempi di indizione e svolgimento delle elezioni presidenziali ed ha riferito di essere stato arrestato assieme ad altri aderenti al partito nell'ambito di un raduno; ha menzionato la figura di un deputato, soltanto con riferimento alle elezioni politiche, asserendo che, nell'ambito del proprio distretto era stato eletto in Parlamento un deputato dell'UDP.

La rispondenza cronologica dei fatti relativi all'epoca delle elezioni (non contemporanee, ma articolate in due momenti), il tempo di durata della detenzione e quello di permanenza presso la propria abitazione sono tutti fattori collimanti rispetto all'epoca indicata per la fuga. Il fatto che il Jaiteh non sia partito prima di due mesi dal rilascio non pare possa costituire un elemento di contraddizione di particolare rilievo, dal momento che una scelta (obbligata) come quella di abbandonare il proprio Paese, oltre a non poter essere presa a cuor leggero – specialmente per una persona che colà abbia una moglie ed un figlio -, abbisogna, inoltre, di essere organizzata.

Il Tribunale, nel motivare l'ordinanza appellata, ha ritenuto non soggettivamente credibile il signor Jaiteh e ciò in relazione alla inattendibilità e contraddittorietà del racconto, soprattutto con riguardo alla militanza, alle caratteristiche del partito cui lo stesso avrebbe aderito, agli scopi ed alle attività del partito, ai nomi degli esponenti di spicco, alle ritorsioni che lo stesso avrebbe subìto a causa della militanza politica ed alla carenza di correlazione tra la militanza e le misure repressive adottate nei suoi riguardi.

Nessuno di tali elementi appare correttamente individuato con riferimento alla persona di Mustapha Jaiteh.

Infatti, il richiedente protezione ha indicato il capo dell'UDP nella persona di Ousainou Darboe e tale indicazione è sicuramente corretta; ha risposto, pur in termini sintetici, alla domanda sul significato della sigla UDP; ha chiarito di essere un semplice militante e di aver preso parte ai raduni ed alle campagne organizzate in occasione delle elezioni; ha risposto esattamente alla domanda sull'epoca di svolgimento delle elezioni politiche (tenutesi nel marzo del 2012 e non contemporaneamente, come sostenuto dal Tribunale); ha riferito di essere stato arrestato e trattenuto in carcere per circa un mese subito dopo le elezioni del marzo 2012 e, quindi, di aver



temuto in un nuovo arresto in relazione al fatto di esser stato ricercato dopo il rilascio dalla polizia presso la propria abitazione – essendo egli stato minacciato dalle autorità in caso di continuazione nella propria attività politica.

Che Mariani potesse essere oggetto di arresto e detenzione quale partecipante ai raduni ed alle campagne elettorali dell'UDP per le elezioni suddette trova riscontro nelle circostanze accertate dai numerosi rapporti redatti dalle agenzie internazionali più accreditate che effettuano il monitoraggio della situazione dei diritti umani e delle violazioni del diritto internazionale umanitario nel mondo.

Anche di recente, infatti, era stata espressa profonda preoccupazione per la situazione di dozzine di protestanti arrestati nel corso di un raduno pacifico tra il 14 ed il 16 aprile 2016 nella capitale del Gambia, Banjul, rispetto ai quali le Nazioni Unite hanno esortato il Governo del Gambia al rilascio degli stessi, i quali sono detenuti semplicemente per aver esercitato i loro diritti di libertà di espressione, opinione ed assemblea. Dai preoccupanti rapporti ricevuti, è emerso che taluni di essi, ancora in stato di detenzione, siano stati torturati¹⁰.

Nella specie, conclusivamente le dichiarazioni rese da parte appellante sono coerenti e specifiche, attendibili e supportate – nei limiti del possibile – da idonea documentazione.

4.-Il quadro normativo di riferimento. A questo punto si deve tracciare il quadro di riferimento entro cui valutare le istanze di protezione formulate da parte appellante.

4.1.-Le norme sui rifugiati. Dispone, quanto ai rifugiati ed alla protezione internazionale, l'art. 1, co. A, n. 2 della Convenzione di Ginevra 1951, ratificata con Ig. 24/7/1954, n. 722, come modificato dal Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, ratificato con la lg. 14/2/1970, n. 95, che è rifugiato qualunque persona «craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou, qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne



¹⁰ Cfr. Refworld, rapporto del 13.5.2016, per il quale: 13 May 2016 – "Expressing deep concern about the situation of dozens of protesters who were arrested during a peaceful rally on 14 and 16 April in the Gambian capital of Banjul, the United Nations human rights arm today urged the Government to release all those who have been detained for simply having exercised their rights to freedom of expression, opinion and assembly. "We have received worrying reports that some of them, who are still in detention, have been tortured," Spokesperson Rupert Colville of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) told reporters in Geneva. "There are also reports that their family members have not been allowed to visit them, and some have been denied access to medical care." OHCHR also reiterated its call to the Gambian authorities to launch an impartial investigation into the reported death in custody of Solo Sandeng, Chairman of the youth wing of the opposition United Democratic Party (UDP) on 14 April Two other female opposition figures, Fatoumata Jawara and Nogoi Njai, who had been feared dead, were found in custody - but reportedly in very bad condition. The Office is also deeply worried about the situation of Alhagie Ceesay, Director of the Teranga FM radio station, who has been on trial for sedition and false information since July 2015. Ceesay has been hospitalized on several occasions for serious health problems reportedly due to torture and ill-treatment he has endured while in detention. He was last seen alive on 11 April. "We urge the Gambian Government to clarify his whereabouts, ensure that he is not submitted to torture and ill-treatment, and guarantee that his right to fair trial is fully respected," the spokesperson said".

veut y retourner».

Sono quindi elementi costitutivi del diritto allo status di rifugiato, di cui all'art. 1 della Convenzione:

- I) il fondato timore di una persecuzione, nel momento in cui l'interessato torna nel contesto sociopolitico iniziale;
- II) la causa di tal persecuzione sia costituita da razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale, manifestazione di opinioni politiche;
 - III) la presenza del richiedente al di fuori del paese di origine;
- IV) l'impossibilità o il fondato timore di non ottenere protezione dal paese di residenza originaria od abituale.

Con la precisazione di cui all'art. 7 D.Lgs. 2007, n. 251:

- «Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:
- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
 - 2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:
 - a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio:
 - c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
 - f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia».

Ed il danno grave, ex art. 14 D.Lgs. 2007, n. 251, è il sequente:

- «Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:
- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».



Pertanto la protezione sussidiaria deve esser riconosciuta nel concorso:

- I) della **sussistenza del rischio effettivo**, da intendersi, ovviamente, come altamente probabile, posto che l'effettività postulerebbe il concreto rientro, di un danno grave al richiedente, prognosticabile in relazione al rientro del richiedente nello stesso contesto sociopolitico iniziale;
- II) la configurazione di detto danno, in riferimento specifico alla persona del richiedente, secondo alcuno dei criteri fissati in via alternativa e tassativa dalla legge. 4.1.2.-La posizione dell'appellante come rifugiato, infondatezza.

Considerando la posizione di parte appellante, la Corte esclude che essa possa esser qualificata in termini di status di rifugiato.

È sufficiente sottolineare l'attività politica, risoltasi da parte appellante nell'adesione all'U.D.P. e nella partecipazione, quale militante, ai raduni ed alle manifestazioni di partito in occasione delle elezioni presidenziali e politiche tenutesi in Gambia.

Deve aggiungersi che – come si è visto sopra – l'intervento del Governo guidato da Jammeh si è sempre svolto su un unico piano che è quello della repressione del dissenso politico, pur ammettendo (ma solo formalmente).

Si tratta di una posizione chiaramente connotata da doppiezza: da un lato, vi è la formale ammissione di partiti altri "*legall*", così da ostentare il versante democratico della legislazione, e, dall'altro, quella della continua frapposizione di ostacoli materiali alla libertà di espressione (si pensi, alla chiusura di emittenti quali radio Teranga, all'arresto e detenzione illegale di giornalisti) e di partecipazione all'attività politica (mediante la riduzione dei tempi della campagna elettorale del 2011 a 11 giorni per i partiti di opposizione, mediante il blocco dei raduni e delle manifestazioni e l'arresto e la detenzione illegale di partecipanti), mirate essenzialmente alla dissuasione e repressione di ogni forma di critica al Governo.

Quindi, con il ricorso a misure indirette di abuso poliziesco.

Tal doppiezza politica è dimostrata da numerosi episodi dianzi enucleati: l'assoggettamento di oppositori del governo, difensori di diritti umani, giornalisti ed esponenti ed anche militanti politici ad arresti arbitrari e detenzioni illegali, connotate da condotte brutali da parte delle forze di sicurezza, resesi responsabili di torture, maltrattamenti e, in taluni casi, di sparizioni forzate irrisolte.

Tutto ciò vale a configurare una situazione – pur non connotata da una persecuzione evidente – oltremodo sfumata, tale da richiedere una massiccia reiterazione di episodi, a carico del richiedente o dei famigliari, per far emergere un comportamento univocamente persecutorio. Soprattutto, com'è accaduto nel caso di specie, caratterizzato dal fatto che Mustapha Jaiteh non ha mai assunto un profilo politico di particolare spicco.

Invero, se i comportamenti vessatori possono esser ricondotti a quelli di cui all'art. 7 D.Lgs. 2007, n. 251, non altrettanto si può dire quanto ai presupposti di cui all'art. 1, co. A, n. 2 della Convenzione, che postula una esternazione inequivoca e manifesta delle opinioni politiche.

Inoltre, il richiedente protezione, al di là dell'arresto e della detenzione riferiti, non ha allegato altri specifici comportamenti persecutori.

Questo aspetto vale a dimostrare l'insussistenza del requisito dello *status* di rifugiato, ed il riconoscimento della protezione relativa.

4.2.-La protezione sussidiaria, fondatezza.

Sussistono invece i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, configurandosi il

pagina 15 di 18



danno sotto la specie del «trattamento ... degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine».

Invero, da un lato, v'è la serie significativa di vessazioni denunziate con costanza e coerenza da parte appellante, concentrate nel periodo successivo alle elezioni presidenziali e politiche, rispettivamente del novembre 2011 e del marzo 2012 e degli ulteriori atti repressivi proseguiti successivamente nei confronti di oppositori politici di rilievo e semplici militanti come il dichiarante indicati dallo stesso in termini plenamente attendibili.

La scelta di emigrare lasciando in Gambia la propria famiglia trova la propria – univoca – spiegazione con il fine di superare una situazione di difficoltà fattasi insostenibile (e connotata dalla necessità di continuare, quale militante dell'UDP, ad impegnarsi per la causa del proprio partito e di dover, per questo, soggiacere, nello stesso tempo, ad arresti, detenzioni illegali, torture e minacce da parte delle autorità di polizia gambiane).

Esse sono del tutto coerenti con il quadro di generale disfavore, perseguito sottilmente e sistematicamente dallo stato gambiano, per decenni ed in special modo negli ultimi periodi, in cui, anche i pacifici raduni, sono stati visti come manifestazioni sediziose da reprimere (cfr. rapporto Refworld nota 10).

Tutto ciò significa che il potere governativo oggi (momento di riferimento per il riconoscimento della protezione) diventa sovrano, incontrollabile, e pericoloso soprattutto a fronte della conclamata tendenza autoritaria del sistema istituzionale e politico in chiave sempre più marcatamente repressiva.

Entro tale quadro si debbono considerare anche le difficoltà derivanti dal partito di governo, l'APRC, che, pur essendo risultato vittorioso¹¹, ha scelto di affrontare in termini sempre più aspri le difficoltà di un Paese in cui l'aspettativa di vita è di soli 58,5 anni, la mortalità infantile, al di sotto dei cinque anni, raggiunge il 102,8%, il tasso di alfabetizzazione è del 46.5% e oltre la metà della popolazione di circa 1,8 milioni di abitanti vive al di sotto della soglia di povertà.

Per mantenere il potere, è persino banale osservare come, a fronte di rivolte, e del susseguirsi di tentativi di golpe¹², il dittatore al potere continui a far ricorso ad una repressione autoritaria e svincolata da controlli, così come comprovato anche dagli arresti di quest'ultimo mese nei riguardi dei partecipanti ad un raduno di oppositori.

Tutto ciò comporta che contro gli abusi polizieschi, facilitati dell'epurazione richiamata; incontrollabili nella loro applicazione, non si ponga neppure il fragile velo di un'istanza giurisdizionale almeno astrattamente idonea a por freno ai primi.

Il quadro delineato vale a rendere concreto il rischio di un effettivo, grave danno proprio sotto il profilo dei trattamenti degradanti, in termini materiali (violenze, torture, impedimento ad un'attività politica legittima) e psicologici (arbitrarietà assoluta degli arresti ed assenza del diritto di difesa, imperscrutabilità delle accuse), quali si sono già attuati e sono configurabili,



¹¹ A fronte delle contestazioni interne e le accuse di opacità nella contesa elettorale anche da parte di organizzazioni internazionali indipendenti, cfr. rapporto annuale 2012 - Amnesty International, cit.

¹² Nel 2014 un gruppo di militari ha tentato un colpo di stato mentre Jammeh si trovava all'estero e nel gennaio del 2015, dozzine di soldati e civili sono stati arrestati, accusati di aver preso parte al fallito golpe del dicembre trascorso.

senza particolare immaginazione, a carico di oppositori, difensori di diritti umani, giornalisti, omosessuali, tutti accomunati nella categoria di soggetti da reprimere. Destinati ragionevolmente assumere il ruolo di capri espiatori in un contesto ormai privato di un qualsiasi sistema di limiti e controlli posti sotto la preminenza della legge.

La Corte conclude quindi per la sussistenza di un rischio concreto di sottoposizione a trattamenti umani degradanti in caso di rimpatrio di parte appellante. Ciò che costituisce il presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

5.-Le conclusioni generali.

Concludendo in via generale, la Corte ogni diversa istanza respinta; definitivamente pronunciando; in riforma dell'appellata ordinanza, riconosce a parte appellante il diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 D.Lgs. 2007, n. 251. Le attività amministrative ulteriori sono consequenziali.

Invero, lungi dall'esagerare la minorità delle proprie condizioni quale militante dell'UDP, il Jaiteh, ha indicato di aver subito (come, del resto, gli altri suoi compagni) atteggiamenti vessatori e discriminatori connessi al tentativo di libertà di espressione e partecipazione all'attività politica in una forza diversa da quella dell'APRC ed ha, quindi, sostenuto come la propria scelta di abbandonare il Paese d'origine sia maturata, in relazione al timore di subìre un nuovo arresto, con il rischio per la propria vita.

La Corte conclude quindi per la sussistenza di un rischio concreto di sottoposizione a trattamenti umani degradanti in caso di rimpatrio di parte appellante. Ciò che costituisce il presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

6.-La soccombenza e le spese di lite. La soccombenza di parte appellata è totale ed a suo carico si pongono le spese del presente giudizio.

Considerato che il credito per le spese di lite sorge al momento della liquidazione delle stesse ad opera del giudice, a seguito della determinazione della soccombenza; che, pertanto, la liquidazione deve avvenire alla stregua della norma in tal momento vigente; che di conseguenza la liquidazione deve avvenire ex art. 9, co. 2 D.L. 2012, n. 1 come convertito, e quindi sulla base del D.M. 2014, n. 55, sia per il primo che per il secondo grado, **giusta l'ordinanza della Corte Costituzionale 7 novembre 2013, n. 2161**, si liquidano, in difetto di prova di pattuizione fra la parte vittoriosa ed il suo difensore; tenuto conto del valore del *decisum* e degli effetti della decisione; della normale complessità della controversia, del numero e dell'importanza del pari normale delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, maggiore in primo grado ma modesto in appello, e dei complessivi risultati del giudizio, per il primo grado:

Fase	Val. medio	- 50%	Liquidato	Dimezzamento
Studio	1. 620,00	810,00	810,00	405,00
Introduttiva	1.147,00	573,50	560,00	280,00
Istruttoria	1.720,00	860,00	800,00	400,00
Decisionale	2.767,00	1.383,50	600,00	300,00
Totale	6.615,00	2.816,50	2.770,00	1.385,00

e così complessivi € 1.385,00;

per il secondo grado, in assenza di alcuna fase istruttoria:



Fase	Val. medio	- 50%	Liquidato	Dimezzamento
Studio	1.960,00	980,00	980,00	490,00
Introduttiva	1.350,00	675,00	400,00	200,00
Decisoria	3.305,00	1.652,50	600,00	300,00
Totale	6.615,00	3.307,50	1.980,00	990,00

e così complessivi € 990,00;

E così in totale per compenso per il primo grado € 1.385,00; per il secondo grado € 990,00, oltre le successive spese occorrende, C.P.A. ex art. 11 lg. 20/9/1980, n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfettario ex art. 2, co. 2 D.M. 2014, n. 55, nei limiti del 10%.

Le spese sono liquidate a carico di parte appellata ed a favore di parte appellante, e per essa allo Stato, ex art. 133 d.P.R. 2002, n. 115.

P.Q.M.

LA CORTE d'APPELLO di TORINO

Sezione II Civile

Visti gli artt. 19 D.Lgs. 2011, n. 150 e 702 *quater* c.p.c.; definitivamente pronunciando; in riforma dell'appellata ordinanza; ogni diversa istanza respinta;

riconosce

a parte appellante, de la compania de la diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 D.Lgs. 2007, n. 251;

visti gli artt. 91 c.p.c. e 133 d.P.R. 2002, n. 115;

condanna

parte appellata, Ministero dell'Interno, al versamento allo Stato del compenso spettante per la difesa di parte appellante, liquidato per il primo grado in € 1.385,00; per il secondo grado in € 990,00, oltre successive occorrende, C.P.A. ex art. 11 lg. 20/9/1980, n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfettario ex art. 2, co. 2 D.M. 2014, n. 55, nei limiti del 10%;

visto l'art. 133 d.P.R. 2002, n. 115;

dichiara

le spese di lite liquidate a carico di parte appellata ed a favore di parte appellante, dovute per essa allo Stato.

Così deciso nella Camera di Consiglio, in TORINO, alli 24 maggio 2016.

Il Consigliere estensore

Maurizio Alzetta

Il Presidente Emanuela Germano Cortese

